



STATUTO-REGOLAMENTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art 1 – E' costituita con sede in Avellino una associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Avellino", e sigla C.A.I. – Sezione di Avellino.
Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio Statuto-Regolamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.
I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Art. 3 – La sezione è struttura periferica del C.A.I., di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

TITOLO II – SCOPI

Art. 4 – L'associazione per conseguire – ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e sue succ. mod. ed integr. – le finalità istituzionali del C.A.I., a favore dei propri soci, sia di altri, uniti da un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con Organismi dello Stato e degli Enti Autonomi, della Regione Campania, di Enti Pubblici e privati, fondazioni che si occupano dei problemi connessi con le aree montane, ha per scopo:

- a) la tutela degli interessi generali dell'alpinismo, promuovendo la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane;
- b) la promozione della formazione etico-culturale e l'educazione, specialmente dei giovani, alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente;
- c) la realizzazione, la manutenzione e la gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- d) il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche, nonché la predisposizione delle relative cartografie e pubblicazioni ;
- e) la diffusione della frequentazione della montagna e la organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e sci-escursionistiche ;
- f) l'organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e sci-escursionistiche;
- g) l'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.);

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO



- h) la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- i) la promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.

Art. 5 – L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

TITOLO III – SOCI

Art. 6 – Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dal Titolo II, art. 5 dello Statuto del C.A.I. e dal Titolo II, Capo II del Regolamento Generale.

Art. 7 – Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 8 – Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno due anni; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda completa di generalità, indirizzo, indicazione della professione e codice fiscale dovrà rimanere esposta per non meno di 15 giorni nell'albo sociale, affinché ogni socio possa fare eventuali osservazioni al Consiglio Direttivo.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa verrà comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla delibera stessa; le somme versate saranno restituite al medesimo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto e il regolamento Generale del C.A.I. e lo Statuto-Regolamento dell'associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il socio riconosce, altresì, che la sua partecipazione a escursioni o altre manifestazioni organizzate dalla sezione o dal C.A.I. non comporta alcuna responsabilità dell'una o dell'altro per quanto nel corso di essa possa accadere.

L'ammissione, in qualunque periodo dell'anno venga deliberata, ha effetto dal principio dell'anno medesimo, salvo che si tratti di domanda presentata nell'ultimo bimestre e che il richiedente abbia espressamente richiesto l'ammissione per l'anno successivo.

L'iscrizione annuale del socio si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il socio rassegni le proprie dimissioni o che si trasferisca in altra sezione.

**CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO**



Art. 9 – I soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota sociale, hanno il diritto di voto nelle Assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nel sodalizio.

Art. 10 – I soci sono tenuti a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno e comunque non oltre il 31 ottobre.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 11 – La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Centrale.

Coloro che abbiano perduto la qualità di socio debbono, in caso di riammissione, assoggettarsi alle formalità stabilite per l'ammissione dei nuovi soci.

Il socio riammesso, perde in ogni caso la progressa anzianità associativa.

Art. 12 – Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno o al massimo entro la fine del mese di ottobre. Tale esclusione non esonera però il socio moroso dall'obbligo di versare la quota dell'anno in corso e la sezione conserva il diritto di esigere la quota annuale relativa, restando a carico del socio la maggiore spesa conseguente. La riammissione dei soci esclusi per morosità potrà essere deliberata dal Consiglio direttivo ed in ogni caso sarà subordinata al pagamento dell'annualità insoluta senza diritto alle eventuali pubblicazioni arretrate.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso, a norma del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 14 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. Non è ammessa, altresì, la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 15 – Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO



TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 – Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 17 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti ed in regola con i pagamenti delle quote associative.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.

Art.18 – Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

CAPO I – ASSEMBLEA

Art.19 – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti e gli eventuali Delegati; è escluso il voto per corrispondenza;
- approva annualmente il Programma dell'associazione, la relazione del Presidente ed i Bilanci Consuntivo e Preventivo;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto-Regolamento;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli iscritti aventi diritto al voto;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno 25 soci;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo due volte all'anno:

- entro il 31 marzo per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e per deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno;

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO



- entro il 30 novembre per la determinazione della quota associativa annuale, per l'approvazione del bilancio preventivo, per la eventuale nomina delle cariche sociali e per deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale o spedito a tutti i soci, nell'avviso debbono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Sono ammesse alla discussione soltanto le proposte indicate specificatamente all'ordine del giorno.

Art. 21 – Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i Consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione – che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima – l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22 – L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario tre scrutatori. Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

Art. 23 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di 2/3;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei ¾ di tutti gli aventi diritto al voto.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per le designazioni e le elezioni alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 24 – Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi o altre opere alpine e le modifiche dei regolamenti non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. a norma dello Statuto e del Regolamento del C.A.I.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Esso si compone di un Presidente e di 8 Consiglieri.

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO



Essi sono eletti dall'Assemblea tra i soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, una prima volta il Presidente, indefinitamente i Consiglieri.

Il socio può esprimere fino a 8 preferenze per l'elezione dei Consiglieri con la formula "a scrutinio segreto".

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, sempre a scrutinio segreto.

Il Consiglio elegge altresì 2 Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere nominati anche fra i soci non Consiglieri; in tal caso essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Art. 26 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto-Regolamento e nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I. In particolare, esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- redige annualmente il Bilancio Consuntivo e Preventivo e approva la Relazione del presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera incarichi o commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni, gruppi e commissioni.

Art. 27 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 5 componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni dei Consigli Direttivi possono essere invitate anche persone estranee al Consiglio, qualora questo lo ritenga utile o necessario.

Art. 28 – Al Consigliere che, per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato decaduto.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 29 – Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 30 - Il candidato alla carica di Presidente della sezione, al momento della elezione, deve avere maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o periferici o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Art. 31 - Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

**CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO**



Art. 32 – Il Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione alla sezione, o in mancanza, l'altro Vice Presidente, sostituisce il Presidente con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV – SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 33 – Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 34 – Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

CAPO V – REVISORI DEI CONTI

Art. 35 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 36 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo redigendone verbale.

CAPO VI – DELEGATO

Art. 37 – I Delegati all'Assemblea dei Delegati del C.A.I. rappresentano, con il Presidente, la sezione alle relative assemblee.

Essi vengono eletti ogni tre anni in numero proporzionale a quello dei soci della sezione e sue sottosezioni.

I Delegati concordano con il Consiglio Direttivo le direttive generali circa gli argomenti da trattare nelle predette assemblee.

La carica è compatibile con altre cariche sociali.

TITOLO V – PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

Art. 38 – Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dall'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO



Art. 39 – Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali, per la parte spettante alla sezione;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico o sporadico.

Art. 40 – I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati su un conto corrente aperto presso un istituto di credito o presso il servizio Poste Italiane intestato all'associazione stessa. Tutti i pagamenti devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal tesoriere.

Art. 41 – L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, che va presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 31 marzo successivo ed il Bilancio Preventivo, che viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 novembre.

Art. 42 – In caso di scioglimento della sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del C.A.I. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal C.D.R. e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. interessato.

TITOLO VI – SOTTOSEZIONI

Art. 43 – La sezione può costituire, nella propria zona di attività, una o più sottosezioni.

La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del C.D.R. competente. Le sottosezioni fanno parte integrante della sezione, anche agli effetti del computo dei Delegati all'Assemblea dei Delegati.

Art. 44 – La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al Consiglio Direttivo, corredata dai seguenti documenti:

un elenco dei soci ordinari o familiari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a 50, con i loro dati associativi e le loro firme;

una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa.

Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.

Nel comune di Avellino, non può essere costituita nessuna sottosezione. In nessun caso i soci di una sottosezione possono superare il 49% dei soci dell'intera sezione.

Art. 45 – Il Consiglio Direttivo della sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta giorni successivi trasmette al Comitato Direttivo Regionale competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il Regolamento, che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra sezione e sottosezione e la composizione degli organi della sottosezione, i cui dirigenti non sono eleggibili alle cariche sociali della sezione.

**CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO**



Il Regolamento deve prevedere chiaramente l'entità del contributo che la sezione corrisponderà alla sottosezione per ogni socio. Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta dalla sezione di appartenenza, conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale. Mediante apposito contratto possono ottenere la gestione di rifugi di proprietà della sezione, ma le risultanze di tale gestione devono comunque apparire analiticamente nei bilanci della sezione.

Le sottosezioni possono dotarsi di proprio regolamento che non può essere in contrasto con il regolamento della sezione e diventa esecutivo solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo sezionale.

I soci della sottosezione partecipano a tutti gli effetti all'Assemblea della sezione.

Art 46 - La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione: C.A.I.- Sezione di Avellino – Sottosezione di "Comune".

Art. 47 – Una sottosezione può essere sciolta per deliberazione dei soci che la compongono o dal Consiglio Direttivo sezionale.

In quest'ultimo caso, sono esperibili i ricorsi secondo le ordinarie norme procedurali, deliberati a maggioranza dall'Assemblea della sezione.

In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO VII – GRUPPI E COMMISSIONI

Art. 48 – La sezione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo, che intendano sviluppare attività compatibili con i fini della sezione stessa.

I gruppi devono darsi un proprio regolamento interno che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo.

I gruppi non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi a loro disposizione.

Il capogruppo viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del gruppo. Gli organi direttivi dei gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo i loro programmi e i loro bilanci preventivi e consuntivi.

I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

Art. 49 – Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di speciali commissioni aventi competenza tecnica nei rami dell'attività sezionale.

All'atto della nomina vengono specificati, ove occorra, i poteri, le funzioni e l'autonomia di ciascuna commissione.

**CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI AVELLINO
VIA GRAMSCI 14 AVELLINO**



TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 50 – Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra soci;
- il Comitato Direttivo Regionale per le controversie fra soci e organi dell'associazione.

Art. 51 – Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente Statuto-Regolamento, o dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto-Regolamento si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 53 – Il presente Statuto-Regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

Il presente Statuto-Regolamento:

1. è composto da n. 9 Titoli e n. 53 articoli;
2. è stato predisposto attenendosi alle norme base di cui al “regolamento tipo” approvato dal Comitato Centrale il 23 luglio 2005;
3. è stato approvato dall'Assemblea Generale dei soci della Sezione di Avellino in data 21/12/05;
4. è stato ratificato dal Consiglio Centrale del C.A.I. in data _____.



**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI AVELLINO
IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Maffei**